

L'Affido intrafamiliare consensuale previsto dall'art 4 della Legge 159/2001

Chi, in qualsiasi ambito si occupa di minori, sa bene che le difficoltà ed i problemi dei genitori si ripercuotono con effetto domino sui figli, incidendo profondamente (cheché se ne dica) sul loro essere donne e uomini del futuro.

La legge n. 183 del 1984 "Sulla Adozione e l'affidamento dei minori" modificata con Legge n. 159 nel 2001 si propone, seppure con notevoli lacune, di porre rimedio alle situazioni di crisi e smembramento del nucleo familiare attraverso una serie di istituti giuridici finalizzati in primis al sostegno della famiglia di origine in ossequio a Titolo 1 della legge intestato "diritto del minore alla propria famiglia" e comunque diretti ad assicurare al minore il diritto ad essere cresciuto ed educato in tutti quei casi in cui i genitori non possono o non vogliono esserci.

Tralasciando qui gli istituti della adozione e dell'affido ad una famiglia esterna al nucleo familiare d'origine (caso previsto al comma 2 dell'art 4 Legge 159/2001 in cui il procedimento viene aperto d'ufficio ed in cui la competenza è demandata la Tribunale per i minorenni), il comma 1 dell'articolo citato fa riferimento all'affido intrafamiliare e consensuale.

I vantaggi di questo affido "morbido" sono molteplici.

Intanto la competenza è del Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario e non del Tribunale per i minorenni e questo tiene "al riparo" la famiglia ed il minore da indagini socio ambientali e personologiche approfondite, necessarie nei casi più compromessi.

Inoltre i tempi per emissione del decreto sono notevolmente abbreviati.

In questi casi, infatti, il Giudice Tutelare deve limitarsi ad una verifica della regolarità formale e della completezza degli atti, così come richiesti espressamente nel comma terzo dell'art 4 Legge 159/01.

Tali atti sono: l'atto di impegno o dichiarazione alla disponibilità da parte dei familiari affidatari, il consenso esplicito da parte dei genitori del minore ed il progetto di affido predisposto dal Servizio Sociale competente per territorio (luogo di residenza del minore).

Dal punto di vista strettamente operativo quindi avanti al Giudice Tutelare, sezione Volontaria Giurisdizione, si deposita ricorso nel quale i parenti del minore chiedono che il Giudice autorizzi l'affido intrafamiliare, corredandolo del consenso all'affido dei genitori del minore, della loro dichiarazione di disponibilità degli affidatari e del progetto dei servizi sociali.

Tale " progetto " è l'atto principale, per cui diventa cura dell'avvocato favorirne la stesura e soprattutto assicurarsi che esso contenga i seguenti punti: la motivazione per cui viene chiesto l'affido intrafamiliare, una relazione socio-ambientale del nucleo che accoglie, indicazione della modalità con le quali gli affidatari eserciteranno i loro "poteri" - in particolare, per non vanificare gli effetti dell'istituto, occorre specificare che gli affidatari eserciteranno la responsabilità genitoriale nei contatti con le autorità scolastiche e sanitarie - e le modalità con cui il minore continuerà a mantenere rapporti con i genitori.

Tale tipo di affidamento è consentito per un periodo massimo di 24 mesi ed è prorogabile, se la situazione di disagio familiare dovesse continuare, senza in ogni caso superare il termine massimo. Ogni sei mesi, il servizio sociale dovrà inviare una relazione sul progetto al Giudice Tutelare.

Trascorsi i 24 mesi, la competenza se prorogare o meno passa al Tribunale per i minorenni.

Se poi la relazione semestrale dei servizi dovesse rilevare l'inefficacia dell'affido o la persistenza dei problemi nel nucleo genitoriale d'origine, il Giudice Tutelare potrà chiedere al Tribunale per i Minorenni l'adozione di altri provvedimenti (ex art. 330 o 333 c.c.) a tutela del minore.

Verificata la regolarità degli atti, la esistenza e veridicità della motivazione della richiesta e la durata, il Giudice Tutelare rende con proprio decreto esecutivo l'affido intrafamiliare.

Tale decreto viene poi vistato per controllo dalla procura minorile.

E' chiaro, naturalmente che si tratta di un istituto che può essere utilizzato *cum grano salis*, solo in situazioni poco critiche ed in cui risulti certo che il tempo di risoluzione della crisi familiare è breve.

Nel caso deciso con decreto n. 4081/2014 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Catania, dott.ssa C.Delfa, questa particolare forma di affido ha consentito di risolvere i numerosi problemi pratici legati soprattutto alla difficoltà di acquisire il consenso dell'unico genitore da parte dei nonni materni, consenso necessario per le vaccinazioni, per l'iscrizione ad attività sportive, per gite scolastiche, etc.

Nel caso de qua, infatti, il minore era costantemente seguito, educato ed ospitato dai nonni nei periodi anche lunghi in cui la madre, affetta da disturbo bipolare, si trovava ricoverata in casa di cura.

Attraverso l'affido di cui all'art 4 Legge 159/2001 e l'autorizzazione concessa, i nonni materni affidatari, mediante presentazione del Decreto alle autorità mediche o scolastiche, potranno in luogo della madre, prestare il consenso richiesto, garantendo al bambino una vita serena.

Avv Patrizia Pellegrino
Foro di Catania